

(N. 461)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1949

Applicabilità fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 detta norme per i notai già esercenti nell'Africa Italiana, assegnati temporaneamente in soprannumero al capoluogo di un distretto notarile, a norma della legge 17 giugno 1943, n. 641, stabilendo che essi continuano ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge medesima.

L'articolo 5 dello stesso decreto dispone che i notai di cui sopra, che intendono ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale, debbono fare pervenire apposita dichiarazione al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del sopracitato decreto 4 dicembre 1946.

L'articolo 6 infine dispone che fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso i notai già esercenti nell'Africa Italiana, rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra, possono chiedere di essere temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo del distretto notarile.

Il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 è entrato in vigore il 24 dicembre 1946 e pertanto il termine di due anni stabilito negli articoli 5 e 6 andava a scadere il 24 dicembre 1948.

Al riguardo il Ministero dell'Africa Italiana ha prospettato la situazione dei notai che esercitano tuttora in Africa ed ha fatto pre-

sente come non sia opportuno, nell'attuale momento, di consentire l'abbandono di alcuno degli uffici pubblici italiani attualmente in funzione nelle nostre Colonie. E ciò perchè determinarebbe una situazione di grave disagio fra le popolazioni italiane tuttora numerose nell'Eritrea e nella Tripolitania, con conseguente impressione da parte degli Alleati che spontaneamente abbandoniamo le posizioni colà ancora mantenute a costo anche di gravi sacrifici.

E poichè, come è noto, la sorte definitiva delle nostre Colonie, che doveva essere decisa nel termine stabilito nell'articolo 23 del Trattato di pace, è stata deferita all'O. N. U. e

pertanto l'attuale situazione delle Colonie potrà essere protratta ancora per lungo tempo, il Ministero dell'Africa Italiana ha fatto presente la necessità che le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, siano applicabili sino al 24 dicembre 1950.

Le ragioni addotte dall'Amministrazione dell'Africa Italiana appaiono giustificate e pertanto si è predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale si stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24 dicembre 1950.